P E L

SIG. D. FELICE GUERRERA

CONTRO

LI RR. PP. FILIPPINI DI MESSINA.

Nella G. C. dei Conti

RELATORE IL SIG. CONSIGLIERE DRAGONETTI.

NAPOLI
DALLA STAMPERIA DE' FRATELLI FERNANDES
Strada Tribunali, N.° 287.

1820.

SERIE CRONOLOGICA DEI FATTI.

Nell' anno 1808 il Regio Demanio s' impossessò del fondo Azzarello proveniente dai Padri Filippini di Messina, posto nelle pertinenze dei due comuni Catona e Villa S. Giovanni in Calabria Ulteriore, e ne fece la incamerazione al Governo scritturandolo nel Sommario de' beni patrimoniali appartenenti irrevocabilmente allo Stato (1).

A 20 Gennajo 1810 l' istesso Demanio, esercitando i suoi dritti dominicali, locò l' enunciato fondo al Signor Gregorio Pulitanò, sotto la garanzia del Signor Ignazio Mantica; e nella scadenza versò l' estaglio alla cassa del Tesoro Reale insieme colle altre rendite dei beni demaniali (1).

(1) *Fol. 41.*
(2) *Fol. 42.*

Aperta la vendita in cedole dei beni dello Stato colla legge del 4 Maggio 1810, il Signor D. Felice Guerrera produsse in Dicembre presso l' Intendente della Provincia l' offerta per la compra del fondo Azzarello, conformandosi a tutte le sollennità in quella legge prescritte (1).

Una delle sollenità consisteva nell' unire all' offerta il quadro descrittivo del fondo esposto in vendita, che a ciascun oblatore si solea rilasciare dalla Direzione provinciale dei Demanj. Il Direttore di Calabria Ultra si negò alle richieste del Signor Guerrera, perchè dubitava se il fondo Azzarello potesse vendersi o no: Guerrera se ne dolse presso il Ministro delle Finanze; e questi nel rimettere la doglianza per informo con Ministeriale del 28 Agosto 1811, fece osservare all' Intendente *non potersi dubitare che i beni dei Padri Filippini di Messina per la loro natura e situazione doveano riputarsi come definitivamente riuniti al Demanio, ed in conseguenza suscettibili di esser venduti* (2). L' Intendente riferì esser vero il rifiuto del Direttore provinciale dei Demanj, ond' erasi doluto il Signor Guerrera, e diede il suo avviso per la convenienza della vendita; ed il Ministro in vista del Rapporto rescrisse a' 26 Febbrajo

(1) *Decisione impugnata pag. 1.*
(2) *Fol. 39.*

1812, *che si fosse proseguita la vendita del fondo Azzarello, perchè questo fondo facea parte de' Reali Demanj* (1).

Risoluto il dubbio del Direttor dei Demanj, questi descrisse il fondo Azzarello nel quadro dei beni demaniali della provincia esposti in vendita, ed indi ne consegnò l' estratto al Signor Guerrera, nel quale tra le altre indicazioni si leggeva che questo fondo era soggetto all' annuo canone di ducati 60 dovuto alla Badia di S. Cono, e per essa allo stesso Demanio, a cui era la detta Badia incorporata. Per effetto di questa indicazione avrebbe dovuto nell' apprezzo del fondo dedursi il valor capitale del canone; ma siccome tutti i canoni infissi sulle proprietà dello Stato, e dovuti dal Regio Demanio come rappresentante i precedenti possessori, si erano dichiarati estinti col Decreto del 14 Maggio 1810, perchè ripugnava al buon senso, alla ragion civile, ed alle regole amministrative che il Demanio corrispondesse i canoni a se stesso, così la deduzione non fu fatta, ed il Signor Guerrera devette pagare l' intiero valore del fondo, il quale perciò gli venne definitivamente aggiudicato in piena ed assoluta proprietà con Deli-

(1) *Fol. 40.*

berazione del Consiglio d' Intendenza del 13 Febbrajo 1813 (1).

Vi fu a superare un altro ostacolo frapposto dalla Commissione delle vendite in contanti residente in Napoli, la quale scrisse all' Intendente della Calabria Ulteriore per sapere se presso di lui vi era offerta per l' acquisto del fondo Azzarello, onde regolarsi se ricevere o rifiutare l' offerta in contanti del Signor Francesco Acampora. L' Intendente rispose osservi l' offerta anteriore di Guerrera. La Commissione pretese, che l' offerta in contanti, comechè posteriore, dovesse preferirsi. La controversia fu portata alla cognizione del Ministro, il quale sul Rapporto della Commissione decise per l' offerta in contanti: ma avendo poi conosciuto dietro le rimostranze dell' Intendente, che la sua decisione si era comunicata in provincia dopo aggiudicato il fondo a Guerrera, e dopo rilasciate a costui le corrispondenti cautele, rivenne da ciò che avea risoluto, e con ministeriale del 24 Luglio 1813 definì *dover essere mantenuto Guerrera nel suo contratto, perchè non vi era nessuna ragione capace a poterne proporre l' annullamento* (2). Questo accidente mentre da un lato ci esibisce una terza risoluzione ministeriale a pro di Guer-

(1) *Fol. 35.*

(2) *Decisione impugnata pag......*

tera, dall'altro ci fa conoscere che il fondo Azzarello si era esposto venale anche in Napoli, perchè inserito dalla Direzione Centrale de' Regj Demanj nel Quadro Generale dei beni vendibili per tutte le Provincie del Regno.

In forza di quest' ultima Decisione Ministeriale fu dato al Signor Guerrera il possesso del fondo Azzarello dopo tre anni di penosa insistenza, dopo il lungo fastidio delle discussioni accennate, e dopo il grave dispendio che portan seco gli atti ed il maneggio di simili affari. Credeva alla fine di esser tranquillo, quando pervenne a quel Regio Procuratore Civile un uffizio del Ministro di Giustizia segnato il 21 Settembre 1816, esprimente *che S. M., dietro una supplica umiliata dai Padri Filippini di Messina, avea sul parere della Commissione temporanea risoluto, che i detti Padri, per la revindica di un fondo di loro proprietà, venduto nella passata occupazione militare al Signor Felice Guerrera, si dirigessero ai Tribunali ordinarj, i quali tenendo presente di non essere stata la Congregazione dell' Oratorio soppressa nel Regno, e di non apparire che il fondo in disputa fosse stato incamerato, avessero ascoltato il Compratore in tutte le eccezioni di fatto e di dritto che putesse produrre in contrario* (1).

(1) *Fol. 9*.

Questa Sovrana Risoluzione è coerente all' art. 18 del R.' Decreto del 14 Agosto 1815 così concepito: *Occorrendo nella reintegrazione de' beni anzidetti quistione di più alta indagine, dietro rapporto che ci sarà fatto, le parti saranno da Noi rinviate a sperimentare le loro ragioni innanzi ai tribunali competenti in esecuzione del presente nostro decreto.* Altro dunque non importa, se non l' abilitazione di presentarsi al magistrato competente, e domandare l'applicazione del detto Real Decreto al caso particolare.

Abilitati in tal guisa i Padri Filippini, introdussero il giudizio di reintegra presso il Tribunal Civile di Reggio, il quale vedendo che si trattava di conoscere della validità o nullità di un atto del Potere Amministrativo, si dichiarò incompetente con sentenza del 19 Novembre 1817: e sebbene i Padri avessero reiterato il giudizio in altri termini, pure il Tribunale vedendo che la sostanza dell' azione era sempre la stessa, fermo ne' suoi principj, e riconoscendo di nuovo la propria incompetenza, dichiarò con Sentenza degli 11. Luglio 1818, che sulla nuova domanda dei Padri non vi era luogo a deliberare. Entrambe le sentenze, in grado di appello prodotto dai Padri, furono confermate dalla G. C. Civile delle Calabrie, la quale riconobbe anch' essa l'incompetenza del Potere Giudiziario con Decisione del 22 Giugno 1819.

-1. Si acchetarono i Padri al giudizio della G. C. Civile circa l'incompetenza del Potere Giudiziario, ed introdussero la medesima azione di reintegra presso il Consiglio d'Intendenza di Reggio, ove conchiusero *che fosse condannato D. Felice Guerrera al pronto rilascio in loro beneficio del fondo Azzarello per li seguenti motivi. 1. Perchè i Padri Filippini di Messina non potevano aversi tra la classe delle persone emigrate in Sicilia. 2. Perchè l'Oratorio non fu mai soppresso sotto la passata occupazione militare nè in Napoli, nè in Messina, nè in altre parti di questo Regno. 3. Perchè il detto fondo non fu mai per reale determinazione incamerato al Demanio; e quando anche lo fosse stato, e fosse stato venduto, come fu venduto al Signor D. Felice Guerrera, dovea questi uniformarsi al Real Decreto del 14 Agosto 1815 negli articoli 9 e 13, e restituire ai legittimi padroni il fondo in controversia, franco e libero da ogni peso e servitù, una coi frutti percepiti dopo del detto Real Decreto, potendo solo a norma dello stesso chiedere dal Governo l'idennizzazione delle spese fatte nella compra.* Unirono alla domanda la copia della rapportata Decisione della Corte di Appello sulla incompetenza del Potere Giudiziario, e la copia dell'officio Ministeriale del 21 Settembre 1816 contenente l'abilitazione a poter essere in giudizio.

Comunicata la domanda dei Padri al Sig. Guerrera, questi rispose esser egli concorde nel punto di fatto, che i Filippini di Messina non poteano riporsi nella classe delle persone emigrate in Sicilia; soggiunse però, che appunto per questo non poteano essi Padri invocare il favore del Real Decreto del 14 Agosto 1815, il quale parla unicamente degli emigrati. Esser poi discorde nell' altro punto di fatto che il fondo Azzarello non si era incamerato al Demanio, perchè l'incameraziono risultava dai Sommarj e Registri Demaniali, ove il fondo era descritto fra i beni patrimoniali appartenenti irrevocabilmente allo Stato, e la rendita era riportata fra i versamenti fatti nel Tesoro Reale, a differenza delle redite provenienti da semplici sequestri, che in quel tempo si versavano nella Cassa di Ammortizzazione. Disse che l' incamerazione del fondo Azzarello non era avvenuta in forza di soppressione, ma era derivata dal perchè non esistendo in Regno i Padri Filippini di Messina, vennero i loro beni a considerarsi vacanti, e come tali ed incorporarsi al Demanio, cui erano destinati per sistema governativo del tempo tutt'i beni delle Corporazioni Religiose soppresse e non soppresse. Conchiuse per la fermezza del suo contratto, approvato da due Decisioni Ministeriali, e chiamò il Regio Demanio in garantia. Unì alla difesa l'istrumento di acquisto del 15 Febbrajo 1815; le due Decisioni Mini-

steriali del 28 Agosto 1811, e 26 Febbrajo 1812; e tre Certificati del Ricevitore Demaniale di Reggio, il primo relativo alla incamerazione del fondo Azzarello eseguita nell'anno 1808; il secondo al versamento della rendita fatto nel Tesoro Reale; il terzo al contratto di locazione conchiuso col Signor Gregorio Pulitanò.

La risposta ed i documenti del Signor Guerrera furono ritualmente passati alla conoscenza dei Padri Filippini, i quali non fecero altra produzione. Al Demanio poi fu comunicato il processo originale per sentirne l'avviso, tanto in ordine alla regolarità o nullità del contratto, quanto in ordine alla chiesta garantia: alla quale partecipazione l'Agente Demaniale rispose, che il contratto del Signor Guerrera dovea sostenersi come legalmente fatto, e la domanda di reintegra dei Padri Filippini dovea rigettarsi. Rispetto poi alla garanzia, l'Agente Demaniale domandò di assolversi l'Amministrazione da lui rappresentata, sul riflesso che l'azione dei Padri era fondata al Real Decreto del 14 Agosto 1815, secondo il quale allorchè si dichiara nulla la vendita dei beni spettanti agli emigrati, il compratore non ha altro dritto che quello della indennizzazione del prezzo erogato per la compra (1).

---

(1) *Fol 51.*

Chiuso in tal modo il corso della procedura, fu portata la causa all'esame del Consiglio d'Intendenza, il quale nella seduta del 7 Aprile 1820 decise non esservi luogo a deliberare.

La Decisione fu intimata ai Padri Filippini in Messina il giorno 16 Maggio 1820, colla dichiarazione dell'intima precedente fatta in Reggio al loro Patrocinatore. I Padri presentarono il Reclamo alla G.C. dei Conti il giorno 16 Agosto, ripetendo gli stessi motivi discusssi dal Consiglio d'Intendenza. Il Signor Guerrera impugnando il Reclamo, conchiuse principalmente per la irrecettibilità, subordinatamente per lo rigetto, e chiamò di bel nuovo il Demanio in garanzia. Il Demanio fino ad ora non ha fatta nessuna deduzione. In questo stato va la causa a decidersi in grado di gravame.

Noi scrivendo pel Signor Guerrera, premetteremo poche osservazioni sul fine di non ricevere; indi passeremo alle quistioni sul merito.

Fine di non ricevere.

Nel linguaggio della Romana Giurisprudenza la parola *mensis* significa lo spazio di trenta giorni, in modo che queste due espressioni sono promiscue. Gajo, parlando dell' azione redhibitoria, dice che dee prodursi *intra duos menses* (1): Ulpiano *intra sexaginta dies* (2). L' Imperatore Antonino parlando del servo cui si era legata la libertà, disse che l' erede dovea manumetterlo *intra sexagesimum diem* (3): Giustiniano *intra duos menses* (4).

Quest' uso promiscuo era così generale, che il Giureconsulto Paolo ne fece un canone: *Ubi lex duorum mensium fecit mentionem, etiam qui sexagesimo die venerit audiendus est: ita enim et Imperator Antoninus cum Divo patre suo rescripsit* (5).

Il canone di Paolo prese luogo tra le regole di

(1) *L. 28. ff. de Aedilitio edicto.*
(2) *L. 31 §. 22. ff. eod.*
(3) *L. 3. C. ad L. Juliam de adult.*
(4) *L. ult. C. de fideicom. libert.*
(5) *L. 101. de R. I.*

Dritto del Socino, e formò la Regola 260. Cornelio Bynkershoek nelle sue Osservazioni si espresse così: *Mensis spatium, quamvis non semper ejusdem quantitatis sit, tamen a Jurisconsultis fere accipitur pro tringinta diebus* (1). Lo stesso ripetette Einnecio nelle Pandette (2). E Gotofredo trovando la regola già stabilita ed assodata, nettamente dice: *mensis appellatione dies triginta intelliguntur* (3).

Ora se il mese legale è di trenta giorni, giusta il linguaggio uniforme dei Giureconsulti, dei Legislatori, e degl' Interpreti, come mai potremo ammettere il gravame dei Padri Filippini prodotto al di là dei novanta giorni? In Francia la Corte d' Appello di Colmar decise a 18 Febbrajo 1810 *che il termine ad appellare in tutti i casi dev' essere ristretto a giorni novanta* (4). Intanto il Legislatore nell' art. 443 del Cod. di Proc. Civ. non avea detto che il termine ad appellare era di novanta giorni, ma di tre mesi. Egualmente a giorni novanta dev'esser ristretto il termine accordato dalla Legge del 25 Marzo 1817

---

(1) *Lib. 4. Obs. 8.*

(2) *Parte 1 tit. 12 de feriis, dilationibus et diversis temporib.*

(3) *Ad L. 98 de V.S.*

(4) *Pailliet Cod. de Proc. Civ. art: 443.*

sulla procedura del Contenzioso Amministrativo, ed in conseguenza dell' esposto principio il Reclamo in quistione deve dichiararsi irrecettibile. Passiamo al merito.

La controversia mossa da' PP. Filippini di Messina intorno alla validità della compra fatta dal Sig. D. Felice Guerrera di Reggio dipende da due quistioni. L' una è se il dominio del fondo detto Azzarello erasi devoluto allo stoto. L' altra se in questa specie di contratti, guarentiti dall' autorità pubblica, ci sia luogo ad azione contro al compratore.

QUISTIONE I.

Il dominio del fondo Acciarello apparteneva allo Stato, 1. perchè il Collegio de' PP. Filippini avea cessato d' esistere legalmente nel Regno di Napoli. 2. perchè il Governo ne fece la formale dichiarazione; 3. perchè i beni di tutte le Corporazioni soppresse o non soppresse furono dichiarati appartenere allo Stato. 4. perchè indipendentemente dalle leggi pubbliche, avendo lo Stato il dominio diretto del fondo, si consolidò naturalmente a questo anche l' utile per l' abbandonamento fattone da' PP. Filippini.

§. I.

L' Oratorio de' PP. Filippini cessò di esistere legalmente nel Regno.

La capacità di possedere nelle Corporazioni Ecclesiastiche nasce da un doppio benefizio delle leggi civili. L' uno è, che la proprietà, la quale di sua natura è individuale, sia rappresentata da una Comunità di persone; l' altro che l' esistenza di questa Comunità sia riconosciuta od approvata. Conseguenze di questo principio sono.

1. Che la proprietà non è degl' individui, ma del Corpo:

2. Che per una finzione di diritto, e per un privilegio insieme, questo Corpo è equiparato all'individuo:

3. Che il privilegio dura tanto, quanto la legge che lo ha concesso, e la capacità della Comunità a cui è stato accordato.

Or applicando l'esposte nozioni ad una Comunità Religiosa che risedeva in Sicilia, e possedeva beni nel Regno di Napoli, è manifesto che dal momento in cui questo Reame fu da quello separato, non potea la Comunità godere del diritto di possedere in uno stato straniero, perchè non era riconosciuta dalla

Sovranità territoriale del luogo dove i beni erano siti, e quindi i beni rimasi vacanti per l' estinzione della persona cui prima erano stati dati, ricaddero nella massa de' beni demaniali, e però soggetti alle leggi che regolarono l' uso di tutti gli altri demanj dello Stato.

Non poteva e non doveva la Potestà Sovrana di Napoli dichiarar soppresso l' Oratorio de' PP. Filippini di Messina. Sopprimere una Comunità Religiosa, vuol dire scioglierla, o sia rivocare quella permissione per virtù della quale trovavasi riunita. Ora non potea sopprimersi una Comunità, che legittimamente esisteva in un paese straniero, per modo che sarebbe stata ridevole la legge la quale avesse cercato di togliere l' esistenza ad una persona morale, che non avea domicilio nel proprio Stato. Per la qual cosa l' estinzione del diritto dell' Oratorio Filippino non deee ripetersi da alcuna particolare legge di soppressione, e di confiscazione, ma dal fatto stesso della conquista e della separazione de' due territorj: fatto il quale tolse la vita a quella finta persona di diritto, che diceasi essere il proprietario. Questa verità è confermata per l' esempio di quello che fu praticato in tutti gli altri casi simili.

1. I monaci Benedettini di Fermo nello Stato Romano, possedeano nel Regno le Badie di Nereto e di Corropoli, i beni delle quali furono dal Governo

alienati. Cercarono essi la rivocazione di tali vendite, perciocchè tal è lo spirito delle Corporazioni in generale, e delle Monastiche in particolare, che non credono esistere alcuna autorità o legge pubblica, la quale possa toccare i loro diritti. Ma la loro domanda fu rigettata, e i compratori di tali beni, il Principe di Piombino ed il Signor Giuseppe Ciotti di Teramo, furono per una Sovrana Dichiarazione confermati nel possesso de' beni acquistati.

2. Nel quadro annesso alla leggè de' 14 Settembre 1807 fra' beni vendibili nel mese di Aprile 1808 pel valore di ducati 1,062,991.52, vi erano quelli de' Celestini di Celano pel valore di duc. 8840 e grana 40. Non essendosi fatto l' apprezzo in regola, nè trovandosi dall' Amministrazione soddisfacente il quantitativo dell' estimo, vi furono sostituiti i beni della Grancia di Morino appartenenti alla Certosa di Trisulti nello Stato Romano. Questi beni surrogati furono compresi nel manifesto di vendita num. XII, e rimasero aggiudicati a Saverio Romano, col quale tuttavia la vendita non potette perfezionarsi, perchè per circostanze inutili ad essere indicate, era incapace a fare gli adempimenti necessarj.

3. Ma un caso interamente simile al nostro è quello che riguarda i Filippini di Roma. Essi aveano molti beni nel Regno soggetti ad un canone pagabile alla Regia Corte. Il Demanio l' incamerò, ed è

notabile che questa incamerazione non fu preceduta da solennità alcuna: furono solamente i beni registrati fra quelli irrevocabilmente appartenenti allo Stato, e furono messi in vendita. Due vendite sole di tali beni furono eseguite durante il decennio. Essendo ritornato il nostro Augusto Sovrano, si degnò di restituire a' Filippini di Roma i beni ancora esistenti nell' Amministrazione del Demanio, ma non rivocò le vendite fatte. I fondi alienati rimasero, e restano tuttavia in mano de' compratori. I Filippini domandarono di diminuirsi il canone primitivo fissato colla Regia Corte per varie ragioni una delle quali fu la mancanza de' fondi venduti. Questa diminuzione prima negata dal Ministro, fu poi accordata da S.M. Il Governo preferì di fare un rilascio, piuttosto che toccare le vendite. Si è esibito presso gli atti il documento legale di questo fatto (1).

Adunque la verità de' principj di sopra esposti è dimostrata anche per l'applicazione che il Governo ne ha fatto ne' casi identici a quello, di cui oggi si tratta.

(1) *Fol. 74.*

§. II.

Il fondo Acciarello fu dal Governo dichiarato appartenere al Demanio dello Stato.

Noi vedremo di qui a poco che della validità delle vendite fatte dallo Stato il solo Giudice Competente sia la stessa Autorità Pubblica che l'ha ordinata. Per farci strada a questa dimostrazione è necessario pruovare che il Governo ebbe il fondo Acciarello come un Demanio dello Stato ed in questa qualità lo espose venale.

Da due certificati del Ricevitore ed Ammministratore de' Reali Demanj de' 27 Febbrajo 1819 si rileva, avere l'Amministrazione Generale de' Demanj preso il possesso del fondo Acciarello fin dal 1808, ed averlo tenuto come un fondo dello Stato insino al momento della vendita (1). Ed allorchè fu presentata offerta da D. Felice Guerrera per la compera di quello, le lettere del Ministro delle Finanze de' 28 Agosto 1811, e de' 26 Febbrajo 1812 (2) dimostrano non essere stato altrimenti venduto che come un fon-

(1) *Vedi il fatto inserito nella Decisione impugnata.*

(2) *Fol. 39, e 40.*

uo demaniale dello Stato. Colla prima di queste il Ministro dichiarò non potersi dubitare che i beni de' PP. Filippini di Messina per la loro natura e situazione dovessero riguardarsi come definitivamente riuniti al Demanio, e per conseguente come suscettibili d' esser venduti: e colla seconda ordinò che fosse D. Felice Guerrera ammesso a far la compra in cedole, giusta la legge de' 4 di Maggio 1810 (1).

Non può impugnarsi l' autorità di queste ministeriali dichiarazioni senza rovesciare sin dalle fondamenta l' ordine costituito del Governo. I Ministri non possono far leggi, nè possono a quelle derogare, ma sono gli organi del Governo, e gli atti loro sono atti del Governo istesso; sicchè tutto quel ch' è stato detto per parte de' Filippini intorno alle facoltà de' Ministri, all' abolizione dell' antica forma de' Dispacci, ed alla necessità d' un Decreto Reale, è fuor di proposito, e non corrisponde allo Stato della quistione. Il fondo Acciarello era già, per l' inesistenza e per l' incapacita dell' antico proprietario, nelle mani del Regio Demanio e facea parte di questo. Una legge pubblica e generale avea messo in vendita tutt' i beni del Demanio. Interrogato il Ministro, se dovesse vendersi, dichiarò non esser luogo a dubbio, ed ordi-

---

(1) *Fol.* 39, 40.

nò l'esecuzione della legge. Quale altra Autorità avrebbe potuto o dovuto dare la soluzione del dubbio? Se il Ministro delle Finanze fu quegli che regolò l'esecuzione della legge per tutte le altre vendite, e se il fatto di questo primo Uffiziale del Governo è stato riputato valido per tutte le altre vendite dello Stato, come tale dovrà essere anche giudicato nel caso in quistione. In somma non si tratta dell'esame di un atto irregolare fatto da una Potestà speciale o straordinaria, ma di un atto regolare, ordinario, ed uniforme alle leggi, ed all'ordine pubblico del tempo in cui fu la vendita eseguita.

§. III.

I beni di tutte le Corporazioni, soppresse o non soppresse, appartenevano allo Stato.

I diritti della Regalia e i principj dell'Economia Pubblica, sono oggidì chiarificati per la pubblica opinione, la quale ha dileguato la nebbia che ne' passati tempi aveano sopra quelli sparso il pregiudizio e le disecttazioni del diritto privato. La proprietà è degl' individui, ed è mobile come la loro volontà, e come il di loro interesse. Le leggi che la difendono e proteggono non sono indirizzate ad altro fine fuorchè all' utilità comune e reciproca; laonde l' eccezioni di questa regola generale non possono nascere da altra sorgente fuorchè dall' utilità pubblica. I corpi morali tanto possono possedere, quanto sono giudicati utili alla generalità dello Stato. Unico giudice di quest' utilità pubblica è l' Autorità Sovrana, la quale riunisce il voto e la voce di tutti gl' individui. Essi dunque non esistono che a nome dello Stato, e le di loro proprietà sono rivocabili ad arbitrio di quella stessa Potestà, che dà e conserva loro l' esistenza. Quindi la massa de' loro beni non è che un deposito, il quale per momentanea destinazione trovasi assegnato ad una o ad un' altra Comunità, ma di cui il dominio ri-

siede propriamente presso lo Stato. Fanno testimonianza di questa verità le operazioni di tutti i Governi, e dello stesso Stato Ecclesiastico, che a misura della necessità pubblica hanno disposto de' beni delle Corporazioni Religiose, come d' un mezzo straordinario riservato alla disposizione del Goeerno.

Questi principj furono ridotti in legge, la quale ha formato il fondamento dell' inviolabilità di tutte le pubbliche alienazioni. Questo è il concetto del Decreto de' 7 di Marzo 1811, il quale assoggettò alla vigilanza del Governo anche i beni delle Corporazioni e delle persone morali ecclesiastiche, le quali non erano state soppresse. *Considerando*, si dice in quel Decreto, *che i beni di tutte le Corporazioni Religiose fanno parte del patrimonio dello Stato, o sono destinati ad esservi riuniti.*

Ma lo stesso Decreto somministra altresì un argomento a dimostrare, che una sola modificazione fece il legislatore a questo principio generale, e fu in grazia degl' individui i quali componevano le Comunità Religiose esistenti nel Regno, e per allora non ancora soppresse: *Considerando*, si disse in secondo luogo, *che l' esistenza di quelle non ancora soppresse non può estendersi al di là dell' esistenza degl' individui che ne fanno parte.* Laonde le Comunità estere, le quali non furono nominate in questo Decreto, furono comprese nella prima considerazione,

la quale abbracciò tutti i beni ecclesiastici vacanti: il che dimostra essere stati i loro beni giustamente messi in vendita, ed essere stata questa operazione conforme non solamente a' principj generali del Diritto delle Nazioni, ma anche alle leggi anteriori e posteriori alla vendità.

§. IV.

Il dominio utile del fondo Acciarello si consolidò col diretto nelle mani del Demanio.

L' Oratorio de' PP. Filippini di Messina possedeva il fondo Acciarello a titolo di enfiteusi per l' annuo canone di ducati sessanta. Il dominio diretto di quello era della Badia di S. Cono, della qual Badia era divenuto possessore il Regio Demanio. L' enfiteusi erasi sciolta non solamente per l' incapacità della persona a cui era stata concessa, ma anche perchè costei era costituita nell' impossibilità di adempirne i carichi. Nel corso di un decennio verificaronsi tutti i casi pe' quali la devoluzione avea luogo. L' Oratorio de' PP. Filippini non pagò i canoni, non coltivò il fondo, lo abbandonò; sicche se anche la quistione volesse decidersi co' principj del Diritto privato, il dominio utile del fondo ritornò alle mani del Regio

Demanio, dal quale era uscito. Nè vale il dire essere necessaria pe' casi di devoluzione la sentenza del giudice, perciocchè la cagione per la quale l' enfiteuta cadde nella contravvenzione fu pubblica e non privata; o sia fu un fatto da Nazione a Nazione, del quale riuna autorità giudiziaria de' due Stati è competente a pronunziare. L' esame del diritto nascente da questo fatto appartiene alla Potestà Sovrana dello Stato che vuole sperimentarlo: il che non può eseguirsi per altro modo, fuorchè per quello che sostiene l' indipendenza delle Nazioni, cioè la forza ed il cimento delle armi.

Tutte queste ragioni dimostrano il perchè non fu mai pronunziata confiscazione del fondo Acciarello. Il Demanio dello Stato sottentrò all' Oratorio de' Filippini, perchè il fondo era vacante, perchè apparteneva ad una Corporazione Religiosa non rappresentata da alcuno, perchè il dominio utile cadeva naturalmente allo Stato. Le stesse ragioni spiegano altresì perchè il Ministro delle Finanze, primo Amministrator del Demanio, dispose regolarmente la vendita di quello, senza che fosse necessaria una speciale ordinazione di legge.

QUISTIONE II.

Dopo aver esaminato il diritto del Demanio, esaminiamo in un altro aspetto la validità della vendita del fondo Acciarello. Presuppongasi che il Demanio non avesse avuto il diritto di vendere, competerebbe in questo caso l' azione contro al Compratore? Molte verità debbono essere premesse all' esame della proposta quistione.

1. Ogni vendita fatta dalla Potestà Sovrana colle solennità della subasta è garentita da un doppio titolo; l' uno nasce dall' autorità del venditore, l' altro dalle forme che debbono render sicuro il compratore. La forza di entrambi questi titoli è fondata sopra presunzioni di diritto, le quali sono d' interesse e di utilità pubblica. Si presume che l' Autorità Pubblica non frodi il diritto di chicchessia. Si presume altresì che non abbia altro legittimo padrone quella cosa che non è stata reclamata nella pubblicazione che di essa si è fatta. Il diritto privato credette queste presunzioni necessarie alla sicurezza del possesso ed alla conservazione della buona fede. Di fatti la nota Costituzione dell' Imperator Zenone tolse ogni azione di dominio o d' ipoteca contro al compratore, e la riservò solamente, quanto al prezzo, contro al fisco venditore, restringendola anche tra' cancelli d' una cortis-

sima prescrizione (1). Questa legge fu confermata dal Diritto Giustinianeo (2), e formò uno de' principj classici della nostra antica giurisprudenza, la quale distinse solamente i casi in cui il fisco vendeva come persona pubblica da quelli nei quali assumeva solamente la figura di persona privata.

2. Nelle vendite fatte da un Governo, anche temporario, una ragione maggiore delle prime concorre a renderle inviolabili. Le vendite essendo state fatte per espediente non particolare, ma generale, l' universalità de' Cittadini è interessata nella conservazione di quelle; e perciò, distrutto anche il Governo che le avea ordinate, siccome il fine che ogni Governo si propone è l' utilità pubblica, così non si pone mente alla autorità di chi fece la vendita, ma all' interesse di coloro che gli prestarono fede. Laonde in tutti i tempi le vendite fatte per misura generale, comechè ordinate da un Governo non riputato leggittimo, sono state confermate dal Governo ch' è seguito. La Storia del Regno, senza ricorrere agli esempj stranieri, somministra le pruove di questo principio di politica universale.

Alfonso I. d' Aragona confermò tutti i possessi

---

(1) *V. la L. 2. C. de quadriennii præscript.*
(2) *L. 3. C. eod. Tit. Inst. de Usucap.*

de' beni ch' erano stati conceduti nelle guerre contro di lui. Ferdinando il Cattolico non solamente praticò lo stesso per tutti gli atti de' suoi predecessori, che egli non riputò legittimi, ma lo estese anche agli atti di Luigi XII. Re di Francia, che avea precariamente posseduto una parte del Regno, confermando quello che era stato convenuto colla capitolazione di Atripalda; nè altra ragione campeggia in questi Editti, se non la necessità di conservar la pace, e di non accrescere i mali della guerra colla rivocazione degli atti fatti da coloro che hanno tenuto il supremo Governo dello Stato (1).

3. L' irrevocabilità delle vendite ha formato il principio cardinale di tutte le politiche convenzioni contenute nel Congressó di Vienna. In Francia, in Germania, in Italia, nello Stato Ecclesiastico, in Napoli, le alienazioni fatte durante il Principato di coloro che temporariamente tennero il dominio di questi Stati, sono state rispettatte. La Capitolazione di Casalanza rinnovò l' esempio dato da quella di Atripalda. Noi risguardiamo le ragioni e gli esempj fin qui allegati come i motivi che suggerirono alla saggia politica del Re le particolari leggi delle quali discendiamo all' esame.

---

(1) *Pramm. de Possess. non turband.*

§. I.

Dell' Editto di Messina de' 20 Maggio 1815.

Nel primo atto del Re allorchè rientrò nel possesso de' suoi Stati fu annunziata a tutti i sudditi *l' irrevocabilità della vendita de' beni dello Stato*. Le parole irrevocabilità delle vendite risguardano il fatto, e non il diritto, per modochè ogni vendita fatta con questo titolo, fosse stato o nò buono il diritto del venditore, fu compresa in quella sacra e solenne promessa. Ma il Re confermò altresì le leggi tutte colle quali erasi insino a quel momento regolata l'amministrazione dello Stato, siccome si rileva dall'Editto del giorno seguente, cioè de' 21 di Maggio 1815. Per distruggere dunque una vendita d' un fondo creduto demaniale dello Stato, conviene rimuovere non solo la conferma del fatto, ma anche quella del diritto. Ora S. M. non ha riprovato alcuna delle massime scritte nel Decreto de' 7 Marzo 1811, che anzi le ha confermate espressamente, o implicitamente. La disposizione dell' articolo 539 del cessato Codice Civile, che dichiara dello Stato i beni vacanti, è passata altresì nel nuovo (1). Nè in alcuna legge ha-

(1) *Art. 464 del Codice del Regno delle due Sicilie.*

detto che i beni delle Corporazioni Religiose non appartengono al Demanio dello Stato; che anzi ha disposto colla sua Suprema Potestà di tutti quelli ch' erano stati aggregati al pubblico Demanio, o a quello della Corona.

§. II.

Del Decreto de' 14 di Agosto 1815.

Questo Decreto ridusse in legge la Savrana parola data coll' Editto di Messina, e determinò i soli casi d' eccezione che doveano farsi alla regola, perchè non compresi nella lettera e nello spirito di quella. L'eccezioni risguardarono gl' Individui, e non le Comunità, perciocchè il diritto dello Stato sopra i beni di quelli parte da un principio, che non è applicabile a queste. Il Re dichiarò nulle le vendite delle proprietà private di coloro, che per essere stati fedeli al Principe, non doveano essere soggetti alle ripresaglie del nemico. Da quest' eccezione in fuori, tutte le altre furono rigettate con parole tali che non ammettono distinzione di sorte alcuna. *I possessori a titolo di compra*, dice l' articolo 12 del Decreto, *degli altri beni dello Stato, qualunque sia l' origine, pervenienza e natura de' beni medesimi, sa-*

ranno mantenuti nel loro godimento e possesso. Ora in una legge la quale è dettata dal favore per l'utilità pubblica, non possono trovarsi altre eccezioni, se non quelle che la stessa utilità pubblica richiede; ma non mai eccezioni odiose le quali preferiscono l'interesse individuale. Aprire il campo a quest' eccezioni sarebbe lo stesso che ferire il principio, e distruggere quella universale fiducia che è stato il principale scopo della legge.

§. IV.

Del Concordato.

I diritti, o per meglio dire, i benefizj che la società accorda alle Comunità Religiose, sono collettivamente rappresentati dalla Chiesa, il di cui Capo dirigge e modifica l'interesse di ciascuna delle sue parti secondo il bene e l'utilità generale. Quello dunque che il Capo della Chiesa ha riconosciuto come valido e leggittimo, non può essere impugnato da uno de' particolari membri del corpo suo. Il Concordato, quanto alla materia de' beni ecclesiastici, parte dallo stato in cui trovavansi le cose al tempo in cui fu conchiuso. Coll'articolo 13. si dice: *Essendo stata alienata sotto il governo militare de' dominj di quà dal*

Faro non poca parte dei beni appartenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili all' incursione nemica, essendo stata costretta anch' Essa, tanto in Napoli prima che fosse seguita la invasione de' detti dominj, quanto in quelli di là dal Faro, onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici, con avere assegnato a' possessori ecclesiastici ne' suddetti dominj di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili; quindi ad istanza della M. S., ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla Religione sommamente importa di conservare, S. S. dichiara, che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da se nè da' Romani Pontefici suoi successori; e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i dritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

Tanto è vero che la convenzione tra S.M. e la Santa Sede ha risguardato tutti i beni alienati, e non ha supposto come possibile alcuna eccezione, quanto stipulò la sola reintegrazione de' beni, che al tempo del ritorno di S.M. trovavansi nella materiale amministrazione del Demanio. L'articolo 12. di questo Trattato è così conceputo. *Tutti i beni ecclesiastici*

non alienati dal Governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell' amministrazione del così detto Demanio, sono restituiti alla Chiesa. Ora conseguenze di quest' articolo sono:

1. Che il Demanio Regio non è tenuto dare alla Chiesa più di quello che nell' additata epoca di tempo trovavasi esistente.

2. Che per conseguente lo stesso Demanio non può essere esposto a rifacimento di danno o a rimborso di prezzo per le anteriori alienazioni.

3. Che manca a' Corpi Ecclesiastici l' azione a tempo ripetere qualunque cosa, di cui il Demanio non era allora in possesso.

4. Finalmente che se anche petesse discettarsi del diritto con cui il Demanio vendè il fondo Acciarello, quest' azione competerebbe al Demanio dello Stato e non già al Patrimonio Ecclesiastico.

Quest' ultima conseguenza assorbisce tutte le altre ragioni, già prima dette, e rende l' Oratorio de' PP. Filippini di Messina incapace di poter essere in giudizio.

§. IV.

Esempj di cose giudicate.

Il Governo, i Corpi Amministrativi, e i Tribunali hanno ad un modo univoco interpretato ed eseguito l' Editto de' 20 Maggio ed il Decreto de' 14 Agosto 1815. Hanno essi creduto che il titolo coprisse il diritto, e che niun' azione, per qualunque caso potesse competere contro a' Compratori, anche quando fosse stato manifesta una falsa applicazione delle leggi per le vendite de' beni demaniali. Noi riportiamo pochi esempj: il riportarli tutti sarebbe lungo e superfluo.

1. Negli anni 1806 e 1807 essendosi ordinata la vendita di moltissimi beni che si credevano di pertinenza del Demanio cioè de' Monisteri Soppressi, degli Allodiali, del Monte Borbonico, di Badie, di Beneficj, e di luoghi Pii Laicali, furono annoverati sotto quest' ultima rubrica moltissimi fondi di Ospedali, Orfanotrofj, ed altri luoghi di pubblica beneficenza. Era evidente che le leggi veglianti non comprendevano quella classe di Stabilimenti, alla quale anzi accordavano ogni protezione. Fu fatto un elenco

di queste vendite : si fece rilevare che erano state eseguite in contraddizione della legge , e che un equivoco solo avea fatto comprendere i beni degli stabilimenti di Beneficenza fra il ruolo degli alienabili. L' interesse di questi luoghi tanto privilegiati dovette cedere a' principj d' interesse generale. Furono sostenute le vendite, e furono riguardate, come lo sono attualmente, per irrevocabili.

2. Questa irrevocabilità ne' contratti di alienazione fatti dalla pubblica autorità fu ampliata colle leggi e co' regolamenti anche alle proprietà de' particolari che avessero origine feudale. In fatti nelle leggi e regolamenti per la divisione de' Demanj ex-feudali (leggi e regolamenti che sono ancora in Osservanza) si trova stabilito, che fatto l'accantonamento in favore del Comune, ed eseguite le censuazioni, se l' ordinanza di divisione fosse poi rivocata o modificata, e ristretta la quota del Comune, non rimaneva altro diritto all' ex-Barone, che quello di riceverne il prezzo fra un decennio.

3. Aggiungeremo una desione recente. Essendo stati sequestrati i beni di Salamanca come Spagnuolo, il Principe di Gerace affrancò un canone che facea parte dalle proprietà messe in sequestro, e l'affrancò secondo le regole stabilite pe' canoni dovuti al Demanio. Avendo Salamanca ricuperati i beni, ed essendosi tolto il sequestro, domandò di dichiararsi nulla l' affradcazione

Il Consiglio d'Intendenza aderì alla domanda di Salamanca, ma la G. C. de' Conti annullò il Provvedimento del Consiglio, e decise di non competere azione contro il compratore del canone. Pende ancora l'approvazione del Re; ma intanto è manifesta la saviezza della Decisione della Gran Corte. Le vendite fatte dall' Amministrazione sono di pubblico diritto, al quale il fatto de' privati non può in alcun modo derogare.

4. La stessa dichiarazione d'incompetenza fatta dal Tribunale Civile di Reggio, e dalla G. C. Civile di Catanzaro, dimostrano quale sia stata in questa causa la concorde opinione de' Tribunali, i quali se in alcun caso potessero conoscere della validità di tali vendite, avrebbero deciso del merito della controversia, e non si sarebbero fermati all' eccezione dell' incompetenza, la quale nasce dall' irrevocabilità stabilita dalle leggi.

Ci sia permesso di nulla dire del parere della Suprema Giunta Consultiva, che ha fatto credere a' Filippini di Messina possibile l' esperimento della loro azione. È questa un' autorità grave per la qualità delle distinte persone che componevano quel Collegio, ma non per le ragioni sulle quali è fondata.

Credette la Giunta che fosse necessario una dichiarazione formale che aggiudicasse il fondo al Regio Demanio. Ma quale sarebbe stata quest'Autorità,

se il diritto del Demanio nascea dalla Conquista, e se il fondo era vacante? Contra qual persona avrebbe potuto forse introdursi una tale azione? Avrebbe potuto intimarsi la domanda del Demanio ad una Comunità Religiosa di Sicilia, onde venisse a dire i motivi pe' quali non dovea il fondo confiscarsi? Con questo argomento il Demanio avrebbe malamente venduti tutti gli altri beni, che la guerra avea strappato al legittimo loro padrone. Credette pure la Giunta che sarebbe stata necessaria la soppressione dell'Oratorio. Ma poteva il Governo di Napoli sopprimere una società d' uomini residente in Sicilia?

Del resto è bene di osservare che nel parere della Giunta, a cui fu conforme la Sovrana Risoluzione, si dice che l' affare si rimettesse a' Tribunali ordinarj, i quali tenendo presente di non essere stata mai la Congregazione de' Filippini soppressa nel Regno, e di non essersi mai incamerato il fondo, *ascoltassero il compratore in tutte l' eccezioni di fatto e di dritto che potesse produrre in contrario.* Quindi nulla fu realmente deciso sul dritto delle parti. In fatti il Tribunale Civile di Reggio, e la G.C. Civile di Catanzaro non seppero aderire a' divisamenti della Giunta, allorchè si dichiararono incompetenti.

CONCHIUSIONE.

Compendiamo ora le ragioni del Signor Guerrera.

Il fondo Acciarello divenne di diritto un demanio dello Stato per la separazione de' due territorj:

È assurdo il richiedere atto di soppressione:

Il Ministro delle Finanze non fece una legge nuova, ma fece eseguire le leggi generali:

L'atto del Ministro è un' atto del Governo:

L'irrevocabilità delle vendite nasce da una legge di pubblica utilità, contro alla quale non possono ammettersi altre eccezioni, fuorchè quelle espressamente prevedute dalla legge stessa:

L'eccezioni dell' Oratorio sono escluse dalla lettera e dallo spirito della legge:

Il Concordato toglie a' PP. Filippini il diritto di reclamare, ed oppone loro un' eccezione perentoria, per la quale spera il Signor Guerrera che la G. C. dei Conti confermerà la Decisione del Consiglio di Reggio.

Napoli a dì 20 Decembre 1820.

Gaspare Capone.
Gio: Francesco Taraschi.